

REDDITO IMPRESA E IRAP

Benefici premiali Isa con calcolo della media 2018 e 2019

di Sandro Cerato

DIGITAL

Seminario di specializzazione

ANALISI DEGLI ATTI SANZIONATORI EROGATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

I **benefici premiali per la compensazione e il rimborso del credito Iva** spettano anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un livello di affidabilità fiscale **almeno pari a 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d'imposta 2018 e 2019**. È questa una delle principali novità che emergono dalla lettura del **provvedimento direttoriale n. 183037 del 30 aprile** scorso, con cui l'Agenzia delle entrate individua i **livelli di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2019** cui sono collegati i benefici premiali previsti dall'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#).

È opportuno ricordare che i **benefici premiali** (indicati nel citato [articolo 9-bis D.L. 50/2017](#)) sono ottenibili solamente in presenza di un **voto "minimo"**, individuato dal **provvedimento direttoriale n. 126200/2019**, almeno pari a 8, e riguardano sinteticamente:

- la **possibilità di compensazione del credito Iva** per un importo fino ad euro 50.000 senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia (voto minimo pari a 8);
- la **possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette** (Irpef/Ires ed Irap) fino ad un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità;
- l'esclusione dall'applicazione della **disciplina delle società non operative** (voto minimo pari a 9);
- l'esclusione dall'**accertamento analitico presuntivo** (voto minimo pari a 8,5);
- la **riduzione di un anno dei termini di accertamento** (voto minimo pari a 8);
- la **franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell'accertamento sintetico** (voto minimo pari a 9).

Con il **provvedimento del 30 aprile** scorso l'Agenzia conferma, anche per il periodo d'imposta 2019, l'impostazione già applicata per il 2018, **aggiungendo tuttavia un elemento di novità significativo**, in base al quale i benefici premiali possono essere fruiti anche dai contribuenti che abbiano raggiunto un determinato **livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media**

semplice dei “voti” attribuiti per il periodo d’imposta 2018 e per il 2019.

In particolare:

- **l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione annuale Iva 2021 (per l’anno 2020) e sui **modelli TR** dei primi tre trimestri **2021** spetta anche ai contribuenti **con livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8,5** calcolato sulla **media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d’imposta **2018 e 2019** (**lo stesso vale per l’esonero ai fini della richiesta di rimborso Iva annuale del 2020 e dei primi tre trimestri 2020**);
- **l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di “comodo”** (società non operative e in perdita sistematica) si applica anche per le società che hanno ottenuto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9** calcolato **attraverso la media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta **2018 e 2019** (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
- **l’esclusione all’applicazione dell’accertamento sintetico** (redditometro) si applica anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un **livello medio di affidabilità fiscale, per il 2018 e 2019, almeno pari a 9** (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento).

Infine, per quanto riguarda il beneficio della **riduzione di un anno dei termini di accertamento**, il beneficio è calcolato solamente in via “puntuale” per l’anno 2019 **senza possibilità di calcolare la media** dei punteggi ottenuti per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

In merito alla **fruibilità dei descritti benefici premiali**, l’Agenzia delle entrate, nella [circolare 20/E/2019](#) ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i **dati comunicati siano corretti** (e come tali fedeli) e completi.

Ciò sta a significare che se, in un secondo momento (in sede di controllo), è accertato che i dati comunicati non sono corretti, con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell’8), **l’eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita**. Tale circostanza comporta il **recupero del credito indebitamente compensato** oltre alla sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che con la [risposta n. 31 del 6 febbraio 2020](#) l’Agenzia ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella **tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza)**.